

COMUNE di CENCENIGHE AGORDINO
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 IN DATA 12 AGOSTO 2004.

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 - Esercizio dell'attività*
- Art. 2 - Autorizzazione con posteggio*
- Art. 3 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante*
- Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione*
- Art. 5 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area*
- Art. 6 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio*
- Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio*
- Art. 8 - Produttori agricoli*
- Art. 9 - Autorizzazioni temporanee*
- Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori*

MERCATI E POSTEGGI

- Art. 11 - Piano dei mercati*
- Art. 12 - Trasferimento dei mercati*
- Art. 13 - Soppressione del mercato o di posteggi*
- Art. 14 - Ampliamento dei posteggi*
- Art. 15 - Posteggi liberi – Migliorie*
- Art. 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli*
- Art. 17 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari*
- Art. 18 - Presenze dei titolari di posteggio*
- Art. 19 - Mercati straordinari*

COMMERCIO ITINERANTE

- Art - 20 - Svolgimento attività in forma itinerante - divieti*

CALENDARIO E ORARI

- Art. 21 - Calendario e indirizzi in materia di orari*

NORME IGIENICO-SANITARIE

- Art. 22 - Normativa igienico-sanitaria*

CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 23 - Concessione del posteggio - Durata – Rinnovo*
- Art. 24 - Canone/tassa per l'occupazione del posteggio*
- Art. 25 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone*

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 - Disposizioni transitorie*
- Art. 27 – Sanzioni*

- Allegato 1) Planimetria mercato
- Allegato 2) Organizzazione del mercato

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalle leggi regionali n. 10 del 6.4.2001 e n. 19 del 3.10.2003 e dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto 20 luglio 2001, n. 1902, così come modificata dalle Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto 14 marzo 2003, n. 633 e 16 aprile 2004, n. 1028.

NORME GENERALI

Art. 1 – Esercizio dell'attività

- 1.** Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
- 2.** L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 3.** L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- 4.** L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, abilita il titolare all'esercizio dell'attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale ed alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
- 5.** Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

Art. 2 – Autorizzazione con posteggio

- 1.** L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.

4. La domanda, incompleta dei dati essenziali come previsto dalla D.G.R. n. 1902/2001 e stabiliti nel fac-simile della domanda predisposta dalla Regione, è inammissibile. Qualora invece la domanda sia incompleta dei dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando in DIECI giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione, il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. A tale riguardo, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto all'Ufficio protocollo del Comune.

6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine

di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.

8. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune almeno sei mesi prima della scadenza della medesima. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

10. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

11. Uno stesso operatore non può essere titolare di più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le vigenti norme.

Art. 3 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando in **dieci** giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito. Questi entro trenta giorni richiede la documentazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e provvede all'annotazione del cambio di residenza, prendendo in carico l'intera posizione.

8. L'autorizzazione è soggetta a revoca, qualora il titolare sospenda l'attività per più di 1 anno (salvo proroga, in caso di comprovata necessità).

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa (mediante rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio) a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità. L'atto di cessione deve contenere espressamente l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ceduta, dei posteggi ad essa collegati, nonché della priorità acquisita con la stessa. Al momento della redazione dell'atto pubblico o dell'autentica della scrittura privata, il venditore dovrà consegnare all'acquirente l'originale dell'autorizzazione. La stessa autorizzazione in originale dovrà, al momento del rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio, essere ritirata dal Comune cui è presentata la richiesta di subingresso.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 5 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni

intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Art. 6 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica nel Comune di Cencenighe Agordino, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a)* le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
- b)* il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- c)* la vendita di prodotti di settore merceologico diverso da quello autorizzato.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta

presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;

b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa, fatti salvi i casi di sopravvenuta indisponibilità dell'area per cause di forza maggiore non imputabili a comportamenti omissivi del titolare;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 8 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di € 41.316,55 per le ditte individuali e di € 1.032.913,80 per le società, del totale dei ricavi delle vendite per anno solare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 20 del presente Regolamento ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art.9 - Autorizzazioni temporanee

- 1.** In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
- 2.** L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati di volta in volta con deliberazione di Giunta comunale per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
- 3.** La Giunta Comunale, con il medesimo provvedimento di cui sopra, potrà demandare l'intera organizzazione e gestione delle manifestazioni alle Associazioni locali (Pro Loco, ecc.).

Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori

- 1.** Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
- 2.** L'operatore non può esercitare il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa. A tale proposito, l'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
Per la violazione del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998.
- 3.** I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
- 4.** E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
Per la violazione del presente comma si applica una sanzione pari al 100 per cento della maggiore tassa dovuta.
- 5.** E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
Per la violazione del presente comma si applica una sanzione pari ad € 100.
- 6.** E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
Per la violazione del presente comma si applica una sanzione pari ad € 100.

7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Per la violazione del presente comma si applica una sanzione pari ad € 100.

8. Gli operatori sono tenuti al pagamento della tassa/canone O.S.A.P. e della tassa R.S.U.

9. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.

Per la violazione del presente comma si applica una sanzione pari ad € 100.

9. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

Per la violazione del presente comma si applica una sanzione pari ad € 100.

10. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

MERCATI E POSTEGGI

Art. 11 - Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono quelli individuati al presente regolamento, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Nel corso di validità del presente regolamento, per sopravvenute esigenze dell'utenza e degli operatori del settore, il Consiglio comunale può deliberare l'aumento del numero dei posteggi all'interno del mercato e del numero e dislocazione dei posteggi isolati.

Il mercato è stato istituito con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 27.03.1981, copia della quale è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto in data 13.05.1981, prot. 1309.

2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono quelle indicate negli allegati elaborati tecnici indicanti:

a) ubicazione e denominazione;

b) il periodo di svolgimento;

c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;

d) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;

- e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
- f) il settore merceologico dei posteggi;
- g) la disposizione planimetrica dei posteggi, la superficie, la numerazione, i settori merceologici, l'accesso viario ed i parcheggi, la circolazione pedonale.

3. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.

4. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 12 - Trasferimento dei mercati

1. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.

2. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile, compatibilmente con la superficie disponibile della nuova area destinata a mercato.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 13 - Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a)* caduta sistematica della domanda;
- b)* rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c)* mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d)* mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.

Art. 14 - Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio e le condizioni logistiche del mercato non ledano il diritto di altri operatori limitrofi.; in caso contrario il Responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 12, comma 2.

2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 11.

Art. 15 - Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 2.

3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi.

Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

5. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi. Della pubblicazione ne verrà data notizia ai titolari di posteggio nel mercato.

6. Il Responsabile del servizio inviterà gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni di miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.

7. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 13.

Art. 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle planimetrie di mercato.

2. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

3. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

- b) codice fiscale/partita IVA;*
- c) sede dell'azienda agricola;*
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;*
- e) numero presenze nel mercato come operatore precario;*
- f) Iscrizione nel R.E.A.;*
- g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.*

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

6. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine di 10 giorni, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

7. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;*
- b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;*
- c) ordine cronologico di ricezione della domanda.*

8. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

9. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

10. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 17.

11. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

12. I titolari di posteggio devono comprovare annualmente la qualifica di imprenditore agricolo.

Art. 17 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche. E' riconosciuta priorità di partecipazione per coloro che vantano un maggior numero di presenze sul mercato riferite al settore di appartenenza. Per partecipazione si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.

2. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

3. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a)* maggiore numero di presenze maturate nel mercato nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
- b)* maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato secondo l'orario indicato nell'allegata scheda di mercato. L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della Ditta e dell'autorizzazione di riferimento. Nel giorno di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

5. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte);

6. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

7. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale, in caso contrario non sono autorizzati a frequentare il mercato. Per determinare l'anzianità dell'autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. Qualora il Comune non disponga della documentazione necessaria, è onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'Amministrazione Comunale.

8. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

9. Gli operatori precari sono tenuti al pagamento della tassa/canone O.S.A.P. e della tassa R.S.U.

Art. 18 - Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.

2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino alle ore 12.30. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 21, comma 1, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Art. 19 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori del mercato o su proposta delle Organizzazioni di categoria locali.

2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.

3. La Giunta Comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.

5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 20 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. In particolare non è consentita la sosta sulla carreggiata delle strade statali, provinciali e comunali.

4. E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nell'area delimitata dalle seguenti vie:

- via Roma - piazza IV Novembre – via XX Settembre – piazzale Nof filò

5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CALENDARIO E ORARI

Art. 21- Calendario e indirizzi in materia di orari

1. Entro il 30 settembre dell'anno precedente deve essere predisposto il calendario di cui all'art. 8 della legge regionale con il quale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

2. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/2001, il Sindaco, con proprio decreto, determina gli orari di esercizio del commercio su area pubblica, ivi compreso quello in forma itinerante e per le autorizzazioni temporanee, precisando, per i mercati, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, le fasce orarie per l'assegnazione ai precari e lo sgombero dell'area di mercato, tenendo conto anche delle deroghe previste dalla L.R. n. 62/1999 per i Comuni a prevalente economia turistica.

NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 22 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si richiamano integralmente, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie si applicano le sanzioni previste dalle medesime norme e la sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 23 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. Gli atti di:

- concessione del suolo pubblico relativo al posteggio
- sospensione, revoca e decadenza della concessione
- rinnovo della concessione

sono disposti dal responsabile del servizio contestualmente ai provvedimenti di autorizzazione e di rinnovo, sospensione, revoca e decadenza della relativa autorizzazione.

La durata temporale della concessione e della sospensione è la stessa dell'autorizzazione.

Art. 24 - Canone/Tassa per l'occupazione del posteggio

- 1.** La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per il mercato il pagamento va effettuato con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno di competenza e non si fa luogo al rimborso della tassa/canone per le giornate non usufruite.
- 2.** Il pagamento del canone/tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
- 3.** E' fatto obbligo al concessionario di far pervenire al Comune la prova del pagamento entro il termine stabilito.
- 4.** I precari sono tenuti a corrispondere la tassa/canone per la giornata di frequenza al mercato o alla fiera. Tale obbligo incombe anche per i non concessionari inseriti in graduatoria e che frequentano le fiere.

Art. 25 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

- 1.** In caso di omesso pagamento del canone, la concessione viene sospesa contestualmente all'autorizzazione ed sono revocate qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Disposizioni transitorie

- 1.** Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.
- 2.** Ai fini della compilazione delle graduatorie del mercato, la data iniziale per il conteggio dell'anzianità è il 27.03.1981, data di istituzione del mercato. Periodi precedenti devono essere debitamente documentati a cura dell'operatore.

Art. 27 - Sanzioni

- 1.** Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 20 in materia di svolgimento dell'attività in forma itinerante, è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 516 ad € 3.098, di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di lire 100.000 (EURO 51) ad un massimo di lire 600.000 (EURO 309), con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.